

## *Informativa per la clientela*

**Informativa n. 42**  
del 29 settembre 2011

**La “manovra di Ferragosto” (DL  
13.8.2011 n. 138 convertito nella L.  
14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di  
accertamento, riscossione e contenzioso**

### INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Proroga dei termini per l'accertamento in materia di IVA</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Preclusione dagli accertamenti presuntivi in relazione agli studi di settore</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Liste selettive per l'accertamento dei contribuenti</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento</b> .....	<b>3</b>
	5.1 <i>Innalzamento della quota dei maggiori introiti spettante ai Comuni</i> .....	3
	5.2 <i>Rafforzamento del ruolo dei Consigli tributari</i> .....	3
	5.3 <i>Pubblicazione su internet dei dati aggregati delle dichiarazioni</i> .....	4
<b>6</b>	<b>Riscossione delle somme derivanti dall'adesione ai condoni della L. 289/2002</b> .....	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Novità in materia di contributo unificato nel processo tributario</b> .....	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>Nota di iscrizione a ruolo del contenzioso tributario</b> .....	<b>5</b>
<b>9</b>	<b>Soggetti iscritti in albi professionali, elenchi e ruoli e incompatibilità con la carica di giudice tributario</b> .....	<b>5</b>

## **1 PREMESSA**

Il DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. "manovra di Ferragosto"), entrato in vigore il 13.8.2011, è stato convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, entrata in vigore il 17.9.2011.

La "manovra di Ferragosto" contiene, tra l'altro, novità in materia di accertamento, riscossione e contenzioso, riguardanti:

- la proroga dei termini per l'accertamento in materia di IVA;
- la preclusione dagli accertamenti presuntivi in relazione agli studi di settore;
- la formazione di liste selettive per l'accertamento dei contribuenti, in relazione ai dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari;
- la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento;
- la riscossione delle somme derivanti dall'adesione ai condoni e alle sanatorie della L. 289/2002;
- il contributo unificato nel processo tributario;
- la nota di iscrizione a ruolo nel contenzioso tributario;
- l'incompatibilità con la carica di giudice tributario dei soggetti iscritti in albi professionali, elenchi o ruoli.

## **2 PROROGA DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IVA**

Per i soggetti che hanno aderito al condono previsto dalla L. 289/2002 e con esclusivo riferimento all'IVA, i termini di decadenza dal potere di accertamento pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di un anno.

Dal dato normativo emerge che, ai fini della proroga:

- il contribuente deve aver aderito al condono della L. 289/2002, quindi non sembra aver rilievo la specifica tipologia di adesione (c.d. "condono tombale", integrativa semplice, ecc.);
- l'accertamento potrà riguardare solo l'IVA, e non anche le imposte sui redditi.

Per effetto della nuova disposizione, pertanto, il potere di accertamento per l'anno 2006, che ordinariamente decadrebbe il 31.12.2011, decadrà invece il 31.12.2012.

Tuttavia, lo scopo principale della disposizione in esame dovrebbe essere quello di consentire l'accertamento nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del condono per gli anni 2002 e precedenti, ove, in particolare, siano emersi fatti aventi rilievo penale (es. fatture false, c.d. "frodi carosello").

Ciò sarebbe possibile sulla base delle seguenti considerazioni:

- il condono per gli anni 2002 e precedenti, in relazione all'IVA, è stato ritenuto incompatibile con l'ordinamento comunitario, quindi è come se non fosse stato posto in essere;
- da ciò deriva, tra l'altro, che i periodi d'imposta condonati (es. 2002) possono essere accertati;
- se vi sono indizi di reato (es. fatture false, quale che sia l'importo), i termini di decadenza dal potere di accertamento sono raddoppiati;
- quanto esposto porta ad affermare che il periodo d'imposta 2002, che ordinariamente è decaduto il 31.12.2007, decade, in caso di indizi di reato, il 31.12.2011, quindi, grazie alla proroga introdotta dal DL 138/2011, il 31.12.2012.

La disposizione in esame appare però criticabile, in quanto:

- viola il legittimo affidamento dei contribuenti nei confronti dello Stato;
- non sembra tenere in considerazione il fatto che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'ambito applicativo del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penali, ha stabilito che il raddoppio non si cumula con nessun'altra disposizione legislativa che introduce, a sua volta, proroghe dei termini, quale che sia la ragione.

### **3 PRECLUSIONE DAGLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI IN RELAZIONE AGLI STUDI DI SETTORE**

Il DL 138/2011 convertito ha introdotto un'ulteriore condizione per poter beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti presuntivi.

In precedenza, per essere esclusi dai predetti accertamenti, occorreva che:

- il contribuente risultasse congruo e coerente agli studi di settore per il periodo d'imposta oggetto di verifica;
- l'ammontare delle attività accertate, entro un massimo di 50.000,00 euro, fosse pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati;
- non fossero applicabili le sanzioni maggiorate del 10% per infedele dichiarazione ai fini degli studi di settore.

Con il DL 138/2011, oltre a tali condizioni, il contribuente deve, altresì, risultare congruo agli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, per il periodo d'imposta precedente a quello oggetto di controllo.

### **4 LISTE SELETTIVE PER L'ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUENTI**

L'Agenzia delle Entrate può formare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre ad accertamento, sulla base dei dati presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari presso l'Anagrafe tributaria.

Nel suddetto Archivio, infatti, confluiscono le informazioni che gli intermediari finanziari (es. banche, Poste e SIM) devono inviare all'Anagrafe tributaria, riguardanti:

- i rapporti intrattenuti con i clienti (es. conti correnti, depositi titoli, gestioni patrimoniali);
- l'esistenza di operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo.

### **5 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO**

Viene ulteriormente modificato il sistema di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento dei tributi statali, prevedendo:

- l'aumento della quota delle maggiori somme riscosse spettante ai Comuni;
- il potenziamento del ruolo dei Consigli tributari;
- la pubblicazione sui siti dei Comuni, in forma aggregata, dei dati delle dichiarazioni dei redditi.

#### **5.1 INNALZAMENTO DELLA QUOTA DEI MAGGIORI INTROITI SPETTANTE AI COMUNI**

Limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota del maggior gettito riconosciuta ai Comuni, a fronte del loro contributo all'attività di accertamento, sarà pari al 100%.

Tale quota:

- è riferita alle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo;
- è ordinariamente prevista nella misura del 50%.

#### ***Mancata istituzione dei Consigli tributari***

La suddetta misura premiante (aumento dal 50% al 100% delle somme spettanti) non si applica qualora, entro il 31.12.2011, i Comuni non provvedano ad istituire i Consigli tributari.

#### **5.2 RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEI CONSIGLI TRIBUTARI**

Al fine di potenziare gli strumenti a disposizione dei Comuni per l'attività di accertamento tributario, infatti, vengono attribuite anche ai Consigli tributari le funzioni di:

- acquisizione e analisi delle dichiarazioni dei contribuenti e delle segnalazioni sugli accertamenti sintetici relativi ai contribuenti residenti nel territorio del Comune;

- comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione ad opera dell'Agenzia delle Entrate, di ogni elemento utile alla determinazione del reddito;
- segnalazione all'Agenzia delle Entrate di qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini dell'accertamento;
- richiesta di dati e notizie alle Amministrazioni ed enti pubblici, che hanno l'obbligo di rispondere gratuitamente.

#### ***Invio di ulteriori dati da parte dell'Agenzia delle Entrate***

Con un successivo DPCM saranno individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la loro partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.

### **5.3 PUBBLICAZIONE SU INTERNET DEI DATI AGGREGATI DELLE DICHIARAZIONI**

Con successivo DPCM, saranno inoltre stabiliti i criteri e le modalità per la pubblicazione, sul sito del Comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni presentate, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito.

## **6 RISCOSSIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'ADESIONE AI CONDONI DELLA L. 289/2002**

Sono state introdotte ulteriori norme volte a potenziare la riscossione delle somme che i contribuenti devono versare come conseguenza dell'adesione ai condoni e alle sanatorie previsti dalla L. 289/2002 (es. coloro che hanno aderito al c.d. "condono tombale" presentando la relativa dichiarazione e che, successivamente, hanno omesso i versamenti).

Nello specifico, viene previsto che:

- l'Agente della Riscossione invia, se del caso, un'ulteriore intimazione al pagamento delle somme dovute, che dovrà avvenire, inderogabilmente, entro il 31.12.2011;
- se le somme non venissero versate entro il 31.12.2011, sarà irrogata una sanzione amministrativa pari al 50% degli importi non versati;
- i contribuenti che hanno omesso i versamenti saranno sottoposti a controllo fiscale, per tutte le annualità successive a quelle condonate:
  - anche se le attività esercitate sono diverse da quelle per le quali si è aderito al condono;
  - fermi restando i termini di decadenza dal potere di accertamento.

In relazione a quest'ultimo punto, occorre ricordare che, salva l'ipotesi di proroga dei termini per l'accertamento derivante, ad esempio, da reati fiscali, l'accertamento per imposte sui redditi/IVA va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quindi non tutte le annualità successive a quelle condonate risultano accertabili (il 2002 era l'ultimo periodo d'imposta condonabile). Infatti, ad esempio:

- il periodo d'imposta 2004 è decaduto il 31.12.2009;
- il periodo d'imposta 2005 è decaduto il 31.12.2010.

Si ricorda, infine, che il sistema già prevede norme più favorevoli all'Agenzia delle Entrate per la riscossione delle somme derivanti da condono; in tal caso, infatti, l'espropriazione immobiliare è possibile se il credito supera i 5.000,00 euro (per i debiti tributari, come regola generale, il limite è invece di 8.000,00 euro).

## **7 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO**

A decorrere dai ricorsi notificati dal 7.7.2011, nel contenzioso tributario trova applicazione il contributo unificato, e non più l'imposta di bollo.

Il contributo unificato è dovuto in base al valore della causa, determinato con riferimento alla maggiore imposta richiesta dall'ente impositore, non conteggiando né le sanzioni né gli interessi.

Il contributo unificato deve essere corrisposto sulla base della seguente tabella.

Valore della causa	Importo del contributo
Fino a 2.582,28	30,00 euro
Oltre 2.582,28 e fino a 5.000,00 euro	60,00 euro
Oltre 5.000,00 e fino a 25.000,00 euro	120,00 euro
Oltre 25.000,00 e fino a 75.000,00 euro	250,00 euro
Oltre 75.000,00 e fino a 200.000,00 euro	500,00 euro
Oltre 200.000,00 euro	1.500,00 euro

Al riguardo, il DL 138/2011 convertito ha previsto che:

- se la parte omette di indicare, in fondo al ricorso in Commissione tributaria, il valore della causa, il contributo unificato può essere preteso nella misura massima di 1.500,00 euro;
- per le cause di valore indeterminabile (es. ricorso contro la revoca della partita IVA inattiva), il contributo è dovuto nella misura di 120,00 euro.

## 8 NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Quando il contribuente, dopo aver notificato il ricorso all'ente impositore, provvede al suo deposito presso la segreteria della Commissione tributaria, deve ora depositare, oltre ai consueti documenti, anche la nota di iscrizione a ruolo, che contiene varie informazioni sul contenzioso (atto impugnato, valore della lite, generalità delle parti).

I documenti che il contribuente deve depositare in occasione della costituzione in giudizio, quindi, sono:

- la copia del ricorso notificato all'ente impositore;
- la ricevuta di deposito o di spedizione del ricorso con avviso di ricevimento;
- il provvedimento impugnato;
- gli eventuali documenti che si intende produrre;
- la documentazione relativa al pagamento del contributo unificato (es. modello F23);
- la nota di iscrizione a ruolo, la cui bozza è scaricabile gratuitamente dal sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Decorrenza**

L'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo è in vigore dal 17.9.2011.

## 9 SOGGETTI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI, ELENCHI E RUOLI E INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI GIUDICE TRIBUTARIO

Il DL 98/2011 aveva previsto che tutti coloro i quali sono iscritti in albi professionali, elenchi o ruoli, relativi ai soggetti che possono patrocinare i contribuenti dinanzi le Commissioni tributarie, non avrebbero più potuto, per il solo fatto dell'iscrizione, rivestire la carica di giudice tributario.

Tale disposizione avrebbe, di fatto, comportato la decadenza di moltissimi giudici tributari.

Di conseguenza, il DL 138/2011 convertito ha previsto che l'incompatibilità si verifica se, oltre all'iscrizione all'albo, all'elenco o al ruolo, il soggetto esercita anche, a qualsiasi titolo, l'attività di consulenza fiscale. Tale incompatibilità, come ora formulata, non appare però innovativa, poiché i soggetti che esercitano la consulenza fiscale già rientravano nelle cause di incompatibilità.

Pertanto, ad esempio, ne deriva che:

- per i dottori commercialisti e i ragionieri commercialisti, l'innovazione non comporta, dal punto di vista sostanziale, particolari novità, posto che l'attività di commercialista integra quasi sempre la causa di incompatibilità (anche la semplice tenuta delle scritture contabili o la partecipazione ad uno studio associato costituisce causa di decadenza dall'ufficio di giudice);

- per gli avvocati, la modifica normativa ha invece grande rilievo, in quanto l'esercizio dell'attività forense non comporta, di per sé, l'incompatibilità, salvo ovviamente il caso degli avvocati tributaristi.